





































































stato presenti sul territorio, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al precedente comma 1 è determinata dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e sono disposte nella "*Tabella delle Sanzioni*", che segue, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.















